



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1001 DEL 12/06/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con lettera d'intenti del 16 maggio 2025, prot. n. 34847, questa ASST ha comunicato all'Università degli studi di Verona la volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione didattica con la scuola di specializzazione in medicina legale previa stipula di apposita convenzione ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 382, confermando la messa a disposizione delle strutture, delle attrezzature e del personale afferenti alla SC Medicina legale;
- a seguito delle successive intese tra i competenti uffici del citato Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo finalizzato all'utilizzo delle risorse aziendali per le esigenze formative della suddetta scuola di specializzazione;

Vista la comunicazione del 30 maggio 2025, prot. ASST n. 38105, con la quale la medesima Università ha trasmesso il testo della convenzione per formalizzare la collaborazione dell'azienda alla formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e, in particolare, alla formazione dei medici specialisti di cui al titolo VI del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368;

Richiamati:

- ✓ l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- ✓ gli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture e attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- ✓ l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale vengano stipulati specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- ✓ il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- ✓ il DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- ✓ il DM 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- ✓ il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015";

Considerato che il direttore della SC Medicina legale ha confermato il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Accertata la possibilità di poter collaborare, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani medici, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

Accertato, altresì, che ricorrono, quindi, i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università degli studi di Verona;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun maggior costo per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Verona la convenzione per l'utilizzo, da parte della scuola di specializzazione in medicina legale dello stesso Ateneo, delle strutture, delle

attrezzature e del personale di questa ASST a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);

2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun maggior costo per l'azienda;
3. di dare atto, altresì che la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO, QUALE "STRUTTURA COLLEGATA", DELLA
SC MEDICINA LEGALE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI
ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE**

TRA

l'Università degli studi di Verona (di seguito denominata "Università") con sede in Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, codice fiscale 93009870234, rappresentata dal prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università medesima ovvero, in alternativa, dal prof. Diego Begalli, in qualità di Pro Rettore Vicario;

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito denominata "ASST"), con sede in Bergamo, Piazza Organizzazione Mondiale della Sanita, n. 1, codice fiscale 04114370168, rappresentata dal dott. Francesco Locati, in qualità di Direttore generale;

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, integrato dall'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1993 n. 517, prevede la stipula di specifici accordi tra Università e Strutture ospedaliere in attuazione di protocolli d'intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica;

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 *"Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"* individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli

obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- il DI 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DI n. 68/2015;

- l'articolo 1.2 dell'All. 1 al DI 13 giugno 2017 n. 402 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna scuola, l'accreditamento di *“eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette “strutture collegate”) convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi”*;

- l'ASST intende mettere a disposizione la SC Medicina legale per la formazione dei medici iscritti alla scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università;

- la SC Medicina legale è in possesso degli standard generali e specifici richiesti per le “strutture collegate” dal DI 13 giugno 2017 n. 402;

- il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università, rispettivamente nelle sedute del 20 e 30 gennaio 2009, hanno approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Rettore a sottoscrivere l'atto definitivo;

- il Consiglio della scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università ha ravvisato l'idoneità strumentale e funzionale della SC Medicina legale dell'ASST ai fini dell'attività formativa dei medici iscritti a tale scuola;

- il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con deliberazioni del 22 febbraio 2024 e del 23 maggio 2025, ha approvato rispettivamente l'adeguamento normativo dello schema-tipo di convenzione e la proposta in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L'ASST mette a disposizione della scuola di specializzazione in medicina legale (di seguito denominata "scuola di specializzazione") dell'Università il personale, le strutture e le attrezzature della SC Medicina legale, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti a tale scuola (cosiddetti "medici in formazione specialistica").

ART. 2 – Standard generali e specifici di accreditamento

L'ASST attesta all'Università che la SC Medicina legale possiede tutti gli standard generali e specifici previsti dal DI 13 giugno 2017 n. 402 per richiedere al Ministero l'accREDITamento, quale "*struttura collegata*", della scuola di specializzazione e il suo inserimento nella rete formativa della scuola stessa.

Gli standard generali e specifici, informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale di cui si attesta il possesso, sono quelli indicati per le "strutture collegate" della scuola di specializzazione dal DI 13 giugno 2017 n. 402.

L'ASST si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti e delle condizioni per il possesso degli standard generali e specifici previsti dal DI 13 giugno 2017 n. 402 necessari all'individuazione della SC Medicina legale, quale "*struttura collegata*" della scuola di specializzazione.

ART. 3 - Tutori

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della scuola, sulla base dei requisiti indicati nell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 368/99. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre.

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale sono assegnati dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione; in nessun caso l'attività dei medici in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che i medici in formazione specialistica devono eseguire presso la struttura collegata sono concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

ART. 4 - Controllo della frequenza

Il controllo della frequenza (firme di entrata e di uscita quotidiana) dei medici in formazione specialistica presso la SC Medicina legale è affidato al direttore o tutor della struttura, che è tenuto a trasmetterne mensilmente copia al direttore della scuola di specializzazione.

I medici in formazione specialistica durante il periodo di frequenza presso la suddetta struttura sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola.

ART. 5 - Copertura assicurativa

L'ASST presso la quale i medici in formazione specialistica svolgono l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi

professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art.41, comma 3, d.lgs. 368/99).

ART. 6 - Servizi e strutture logistiche

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

ART. 7 – Salute e sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

L'ASST si impegna ad assicurare loro la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Ai suddetti medici si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da queste richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei

vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà l'elenco aggiornato dei medici in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

ART. 8 - Partecipazione del personale dell'ASST

alla formazione dei medici in formazione specialistica

L'Università può affidare ad Esperti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti all'ASST, su proposta del Consiglio della scuola e previa deliberazione del Consiglio della facoltà di Medicina e Chirurgia, le funzioni di professore a contratto all'interno della scuola di specializzazione per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applica la normativa vigente in materia e le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi

esterni, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con DR Rep. n. 4100 del 29 maggio 2020.

ART. 9 - Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali dei medici in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

-consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

-assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le

informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I medici in formazione specialistica potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i medici in formazione specialistica saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'ASST.

ART. 10 - Durata

La durata della presente convenzione è di 4 anni, pari alla durata del corso di specializzazione, con decorrenza dalla data della stipula.

La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 11 - Registrazione e imposta di bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione sono assolte in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 rilasciata in data 13/01/2005).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli studi di Verona

ASST Papa Giovanni XXIII

Il Rettore

Il Direttore generale

(prof. Pier Francesco Nocini)

(dott. Francesco Locati)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1011/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 11/06/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1011/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER L'UTILIZZO DI
STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA LEGALE.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
